

# CONVENZIONE

tra CASSA DEL TRENINO S.P.A.  
e PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **TESTO COORDINATO**

che raccoglie quanto convenuto con i seguenti atti:

-convenzione, sottoscritta in data 21 ottobre 2010, n. raccolta 39993-Provincia autonoma di Trento;

-atto aggiuntivo, sottoscritto in data 28 maggio 2012, n. raccolta 41658-Provincia autonoma di Trento;

-secondo atto aggiuntivo, sottoscritto in data 23 aprile 2013, n. raccolta 42330-Provincia autonoma di Trento.

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	pag. 1
<b>1. CAPO I Attività di CDTN</b>	
Art. 1 (Oggetto dell'attività) .....	pag. 3
<b>2. CAPO II Erogazione dei finanziamenti per conto della Provincia</b>	
A - Premessa .....	pag. 4
Art. 2 (Modalità e criteri per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari) .....	pag. 5
Art. 3 (Modalità e criteri per l'assegnazione dei contributi provinciali a CDTN) .....	pag. 5
Art. 4 (Erogazione delle assegnazioni provinciali a CDTN) .....	pag. 6
Art. 5 (Sistema informativo CDT - Cassa del Trentino S.p.A.) .....	pag. 8
Art. 6 (Rendicontazione) .....	pag. 8
<b>3. CAPO III Altre attività di CDTN</b>	
B - Premessa .....	pag. 10
Art. 7 (Gestione del Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani) .....	pag. 11
Art. 8 (Anticipazioni) .....	pag. 11
Art. 9 (Supporto alla Provincia per la stabilizzazione dell'indebitamento del sistema pubblico provinciale).....	pag. 12
Art. 9 bis (Attività di consulenza) .....	pag. 13
Art. 9 ter (Partenariato pubblico privato) .....	pag. 15
Art. 10 (Ulteriori attività di CDTN) .....	pag. 16
Art. 11 (Assegnazione ed erogazione delle risorse a CDTN) .....	pag. 17
Art. 12 (Definizione del corrispettivo) .....	pag. 17
<b>4. CAPO IV Altre disposizioni</b>	
Art. 13 (Programmazione delle erogazioni) .....	pag. 19
Art. 14 (Tassi di attualizzazione) .....	pag. 20
Art. 15 (Clausola di Salvaguardia) .....	pag. 20
Art. 16 (Regolazione dei rapporti finanziari tra CDTN e Provincia) .....	pag. 21
Art. 17 (Costituzione della provvista finanziaria di CDTN) .....	pag. 21
Art. 18 (Pretese di terzi e gestione del contenzioso) .....	pag. 23
Art. 19 (Messa a disposizione di personale).....	pag. 23
Art. 20 (Durata) .....	pag. 24
Art. 21 (Imposta di Bollo) .....	pag. 24

TESTO COORDINATO della CONVENZIONE TRA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E CASSA DEL TRENTO

Convenzione n. 39993 dd 21.10.2010

Atto Aggiuntivo n. 41658 dd 28.05.2012

Atto Aggiuntivo n. 42330 dd 23.04.2013

C O N V E N Z I O N E

relativa all'erogazione, per conto della Provincia, di finanziamenti a fronte di contributi in conto capitale e contributi in annualità previsti dalla normativa provinciale, in favore dei soggetti elencati al comma 1 dell'art. 8bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (di seguito "legge provinciale") e allo svolgimento di altre attività. -----

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

*Omissis*;-----

(2) Società "CASSA DEL TRENTO S.P.A., con sede in Trento (TN), Via Grazioli n. 25, codice fiscale e partita I.V.A. 01948600224, rappresentata da:

*Omissis*;-----

- in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1896 di data 20 agosto 2010, nonché al verbale di data 8 luglio 2010 del Consiglio di Amministrazione della Società "CASSA DEL TRENTO S.P.A. – SOCIETÀ FINANZIARIA PER GLI ENTI PUBBLICI", che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione; -----

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la documentazione antimafia non è richiesta quando contraente con l'Amministrazione Pubblica è un soggetto i cui Organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; -----

- vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa in data 17 settembre 2010 dal Legale rappresentante della Società "CASSA DEL TRENTO S.P.A. –

SOCIETÀ FINANZIARIA PER GLI ENTI PUBBLICI” e accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la predetta Società è esente dagli obblighi di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), in quanto avente un numero di dipendenti inferiore a 15;-----

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) 20101056010288 emesso in data 4 ottobre 2010; -----

premessi che

1) “CASSA DEL TRENTO S.P.A. – SOCIETÀ FINANZIARIA PER GLI ENTI PUBBLICI”, (di seguito nel testo: “CDTN”), società di sistema controllata direttamente dalla Provincia, ai sensi dell’articolo 8 bis della legge provinciale, così come modificato dalla L.P. 28 marzo 2009, n. 2 e dalla L.P. 28 dicembre 2009, n. 19, è deputata a:

- a) reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici;-----
- b) ottimizzare la gestione della liquidità dell’intero sistema pubblico provinciale, anche promuovendo l’istituzione di appositi organismi di investimento collettivo del risparmio, in base alla vigente legislazione in materia;-----
- c) promuovere l’innovazione del sistema finanziario pubblico provinciale; -----
- d) prestare attività di consulenza in materia di finanza straordinaria in favore della Provincia, degli enti e dei soggetti collegati alla finanza provinciale, delle società partecipate dalla Provincia e da questi enti e soggetti; -----
- e) anticipare agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le somme relative a interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell’Unione europea o della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol;-----

*“e bis) promuovere iniziative rivolte allo sviluppo del partenariato pubblico privato nell’ambito provinciale, nonché l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture e altre opere con ricorso a capitali privati;”<sup>1</sup> -----*

- f) svolgere qualsiasi altra attività affidata dalla Provincia;-----

2) il medesimo articolo 8bis della legge provinciale disciplina l’erogazione, da

---

<sup>1</sup> Capoverso aggiunto dall’art. 2, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330.

parte della Società “CASSA DEL TRENINO S.P.A. – SOCIETÀ FINANZIARIA PER GLI ENTI PUBBLICI”, di finanziamenti per conto della Provincia e stabilisce in particolare al comma 3 che i rapporti tra la Provincia e la Cassa sono disciplinati da apposita convenzione;-----

3) l’articolo 19 della L.P. 28 marzo 2009, n. 2 prevede che in casi di particolare necessità la Giunta Provinciale possa autorizzare le agenzie e le società controllate dalla Provincia ad anticipare, per conto della Provincia stessa, spese previste in strumenti di programmazione, entro i limiti e secondo le modalità stabilite nella deliberazione di autorizzazione, che definisce anche le modalità del successivo rimborso; -----

4) il comma 9 bis dell’articolo 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, così come modificato dalla L.P. 3 aprile 2009, n. 4, prevede che, con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali o a società da queste partecipate, possono essere disposti l’affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere le entrate di competenza della Provincia, nonché funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti ed agevolazioni finanziarie a favore di soggetti pubblici e privati;-----

Tutto ciò premesso e tenuto conto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto le parti le Parti convengono

## CAPO I

### **Attività di CDTN**

#### Art. 1

#### (Oggetto dell’attività)

CDTN, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8-bis della legge provinciale, provvede all’erogazione, per conto della Provincia, di finanziamenti in favore:

- a) di enti pubblici; -----
- b) di società partecipate dalla Provincia e loro società controllate, di società partecipate dai comuni e loro società controllate, nonché dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 1 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);-----
- c) di fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia;-----
- d) di altri enti e soggetti, se essi sono beneficiari di contributi superiori al 50%

(cinquanta per cento) della spesa ammessa a finanziamento;-----  
d bis) di altri soggetti, individuati dalla Giunta provinciale, incaricati della gestione di fondi provinciali; in questi casi l'erogazione dei finanziamenti è disposta con le modalità stabilite dalla deliberazione che individua i soggetti in questione.-----

Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 8 bis della legge provinciale CDTN eroga agli enti locali, per conto della Provincia, altre assegnazioni previste dalla normativa provinciale.

L'individuazione degli enti e soggetti a cui CDTN eroga i finanziamenti è disposta dalla Provincia con i provvedimenti di concessione dei finanziamenti ai medesimi enti e soggetti.-----

Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti concessi in favore degli enti e soggetti beneficiari, la Provincia assegna a CDTN i corrispondenti contributi in conto capitale e in annualità, nonché i contributi di parte corrente.-----

La Giunta provinciale individua annualmente, con riferimento alle diverse aree di spesa del bilancio, i finanziamenti erogati per il tramite di CDTN.-----

CDTN, su incarico della Provincia, gestisce fondi speciali, nonché le attività e le funzioni ai sensi del comma 9 bis dell'art. 33 della L.P. n. 3/2006.-----

CDTN provvede altresì all'anticipazione di finanziamenti ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 8 bis della legge provinciale e dell'articolo 19 della L.P. n. 2/2009.

CDTN si impegna a svolgere per conto della Provincia le attività e le prestazioni previste dal presente atto, per le quali la Provincia garantisce a CDTN la necessaria copertura finanziaria, restando inteso che la Provincia terrà indenne CDTN da ogni pregiudizio derivante dall'insolvenza dei soggetti beneficiari degli interventi realizzati da CDTN, in tutti i casi in cui l'operato di CDTN sia risultato conforme alle previsioni della presente Convenzione ed alle direttive emanate dalla Provincia.-----

## Capo II

### **Erogazione dei finanziamenti per conto della Provincia**

#### A - Premessa

CDTN si obbliga, con la sottoscrizione della presente Convenzione, all'esecuzione delle attività di gestione ed erogazione di contributi ed altre assegnazioni per conto della Provincia, con le modalità e in base alle disposizione degli articoli che

seguono, restando inteso che la Provincia terrà indenne CDTN dai pregiudizi derivanti dall'eventuale insolvenza di terzi beneficiari di tali erogazioni quando la CDTN abbia operato nel rispetto delle disposizioni e delle direttive impartite dalla Provincia.-----

#### Art. 2

(Modalità e criteri per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari)

CDTN eroga agli enti ed ai soggetti previsti dall'art. 1 (uno) i contributi in conto capitale e il valore attuale dei contributi in annualità, calcolato applicando i tassi e le modalità di attualizzazione stabilite con deliberazione della Giunta provinciale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14 (quattordici), nonché i contributi di parte corrente. -----

Con deliberazioni della Giunta provinciale vengono disciplinati modalità, tempi e criteri per l'erogazione dei finanziamenti da parte di CDTN.-----

Le parti si danno atto che per la gestione e l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari e delle formalità connesse alla delle erogazioni, CDTN si avvarrà di soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento.-----

#### Art. 3

(Modalità e criteri per l'assegnazione dei contributi provinciali a CDTN)

Con il provvedimento di approvazione dello strumento di programmazione o di concessione dei finanziamenti in favore dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 (uno), la Provincia, di norma, assegna a CDTN i corrispondenti contributi di parte corrente e in conto capitale e impegna le risorse afferenti i contributi in annualità. L'assegnazione alla CDTN dei contributi in annualità può essere disposta con il provvedimento di impegno della relativa spesa oppure con distinti provvedimenti, su richiesta di CDTN, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.-----

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, lettera b), dell'articolo 8bis della legge provinciale l'assegnazione e l'impegno dei contributi in annualità in favore di CDTN può peraltro avvenire, su richiesta di CDTN, anche anticipatamente rispetto all'adozione dei provvedimenti di programmazione degli interventi, ove previsti, nonché rispetto alla concessione dei finanziamenti agli enti e soggetti beneficiari.

I provvedimenti di assegnazione di contributi in annualità a CDTN prevedono l'irrevocabilità dei medesimi, anche in presenza di revoche o riduzioni dei

finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari. Nel caso si renda necessario provvedere al recupero delle somme assegnate in eccesso a CDTN, la Provincia - previa comunicazione scritta a CDTN con indicazione delle somme da recuperare e delle relative motivazioni - disporrà il recupero a carico delle future assegnazioni in favore di CDTN. -----

*“Con riferimento agli eventuali contributi in annualità assegnati in eccesso a CDTN, in sede di recupero, da effettuarsi a carico di nuove assegnazioni disposte in favore di CDTN, l’attualizzazione verrà disposta applicando il tasso di riferimento dell’anno in cui viene effettuato il recupero stesso”.*<sup>2</sup> -----

I provvedimenti di assegnazione a CDTN di contributi in annualità possono prevedere inoltre la possibilità di autorizzare l’accettazione della delegazione di pagamento o la cessione da parte di CDTN del relativo credito ai soggetti finanziatori ovvero disporre direttamente tale accettazione. Qualora non disposta direttamente con il provvedimento di assegnazione dei contributi, l’accettazione della delegazione o della cessione sarà autorizzata, su richiesta di CDTN, con specifico provvedimento della Provincia. -----

In alternativa, ai sensi della lettera b bis), comma 5, dell’articolo 8 bis della legge provinciale, la Provincia può, su richiesta di CDTN, prestare garanzie fidejussorie o altre forme di supporto per garantire il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Cassa medesima, per capitale e interessi. La prestazione delle suddette garanzie è autorizzata con deliberazione della Giunta provinciale, con la quale sono altresì definite, nel caso di escussione della garanzia, le modalità di recupero di quanto versato dalla Provincia, a valere sui contributi ancora da erogare e sulle future assegnazioni. -----

#### Art. 4

(Erogazione delle assegnazioni provinciali a CDTN)

I contributi in annualità che sono collegati ad operazioni di finanziamento poste in essere da CDTN per le quali non è prevista la delegazione di pagamento o la cessione del credito sono erogati, *“fatta salva diversa data concordata tra le parti ed indicata nella determina di assegnazione,”*<sup>3</sup> per quanto concerne la prima annualità, alla data di effettuazione delle medesime operazioni, che CDTN si

---

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall’art. 3, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330.

<sup>3</sup> Periodo aggiunto dall’art. 4, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330.



impegna a comunicare preventivamente alla Provincia. -----

Le erogazioni delle annualità successive alla prima avvengono annualmente entro il termine stabilito per la prima. -----

Nel caso di assegnazione a CDTN di contributi in annualità per i quali la Provincia ha accettato la delegazione di pagamento o la cessione del credito l'erogazione avviene direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In tali casi, qualora la Provincia non abbia rilasciato delega irrevocabile al proprio Tesoriere di pagare direttamente i soggetti finanziatori di CDTN, quest'ultima provvede a segnalare alla competente struttura del Dipartimento Affari finanziari i pagamenti dovuti in tempo utile per l'effettuazione degli stessi entro le relative scadenze. -----

I contributi in annualità che non sono collegati ad operazioni di finanziamento poste in essere da CDTN sono erogati entro le scadenze pianificate, in sede di assegnazione e in accordo tra CDTN e la competente struttura del Dipartimento Affari finanziari sulla base delle dinamiche dei flussi di cassa elaborati dalla stessa CDTN. Le erogazioni delle annualità successive alla prima avvengono annualmente entro il termine stabilito per la prima. -----

I contributi in annualità che, alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, risultano già assegnati a CDTN e la cui erogazione non avviene direttamente nei confronti dei soggetti finanziatori, sono erogati entro il 15.2 (quindici febbraio) di ogni anno, ad eccezione dei contributi assegnati nell'esercizio 2009 (duemilanove) che sono invece erogati entro il 15.7 (quindici luglio) di ogni anno. -----

I contributi di parte corrente e in conto capitale sono erogati dalla Provincia a CDTN secondo quanto disposto dall'articolo 13 (tredici). -----

L'erogazione a CDTN dei contributi a carico del bilancio provinciale può intervenire anche anticipatamente rispetto a quanto previsto dalle leggi e dai provvedimenti attuativi che disciplinano gli interventi della Provincia nei singoli settori di spesa. -----

In ogni caso, per particolari esigenze di cassa, la Provincia potrà sospendere, non oltre il secondo mese dell'anno successivo, i pagamenti programmati in favore di CDTN, sia per i contributi di parte corrente che in conto capitale, previa comunicazione da parte del Presidente della Provincia da effettuarsi con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla prima scadenza utile, per consentire a CDTN di porre in essere le operazioni necessarie per garantire la copertura del proprio

fabbisogno finanziario. -----

In caso di sospensione dei pagamenti programmati da parte della Provincia, sono riconosciuti a CDTN gli interessi di dilazione al tasso tempo per tempo applicato dal tesoriere della Provincia sulle giacenze di cassa della stessa. In caso di pagamenti anticipati da parte della Provincia rispetto alle scadenze indicate al primo, terzo e quarto comma del presente articolo CDTN riconosce alla Provincia gli interessi calcolati al medesimo tasso.-----

Le parti restano libere di concordare differenti modalità di erogazione rispetto a quanto disposto dal presente articolo allo scopo di soddisfare particolari esigenze sopravvenute sia in capo alla Provincia che in capo a CDTN.-----

#### Art. 5

(Sistema informativo CDT- Cassa del Trentino S.p.A.)

I dati relativi alla gestione dei finanziamenti erogati da CDTN sono rilevati nell'apposito sistema informativo CDT – Cassa del Trentino S.p.A. - dai soggetti responsabili delle competenti strutture provinciali nonché da quelli di CDTN.-----

Le strutture provinciali e CDTN sono obbligate, ciascuna per le fasi del procedimento di spesa di rispettiva competenza, ad effettuare le registrazioni delle operazioni nell'apposito sistema informativo CDT – Cassa del Trentino S.p.A. - che, a seguito della relativa completa implementazione, costituirà la base informativa cui fare riferimento per le operazioni disciplinate dal presente Capo della Convenzione -----

La competente struttura del Dipartimento Affari finanziari impartisce alle strutture provinciali interessate le necessarie indicazioni per l'alimentazione del sistema informativo in attuazione della disciplina attuativa dell'art. 8-bis della legge provinciale e provvede alla verifica della corretta applicazione delle medesime. ----

#### Art. 6

(Rendicontazione )

Entro il 15.2 (quindici febbraio) di ogni anno CDTN trasmette alla Provincia, anche con il supporto del sistema informativo di cui all'articolo 5 (cinque), un prospetto riassuntivo sottoscritto dal Collegio sindacale relativo alla gestione dell'esercizio precedente, redatto secondo modalità definite con la Provincia, che deve comunque riportare:

a) per i contributi di parte corrente:

- l'ammontare complessivo dei contributi di parte corrente assegnati dalla Provincia a CDTN;-----
- l'ammontare complessivo dei contributi erogati da CDTN ai soggetti beneficiari di cui al comma 2 dell'articolo 1 (uno);-----
- la differenza tra contributi assegnati dalla Provincia ed erogati da CDTN agli enti beneficiari;-----
- l'ammontare dei contributi erogati dalla Provincia a CDTN;-----
- la differenza tra l'ammontare dei contributi assegnati ed erogati dalla Provincia a CDTN;-----
- la differenza tra l'ammontare dei contributi erogati dalla Provincia a CDTN e l'ammontare dei contributi erogati da CDTN agli enti beneficiari.-----

Il prospetto indicherà anche il totale dei valori sopraindicati relativo agli anni precedenti l'ultimo esercizio chiuso;-----

b) per i contributi in conto capitale:

- l'ammontare complessivo dei contributi in conto capitale assegnati dalla Provincia a CDTN;-----
- l'ammontare complessivo dei contributi erogati da CDTN ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 1 (uno);-----
- la differenza tra contributi assegnati dalla Provincia ed erogati da CDTN agli enti beneficiari;-----
- l'ammontare dei contributi erogati dalla Provincia a CDTN;-----
- la differenza tra l'ammontare dei contributi assegnati ed erogati dalla Provincia a CDTN;-----
- la differenza tra l'ammontare dei contributi erogati dalla Provincia a CDTN e l'ammontare dei contributi erogati da CDTN agli enti beneficiari.-----

Il prospetto indicherà anche il totale dei valori sopraindicati relativo agli anni precedenti l'ultimo esercizio chiuso;-----

c) per i contributi in annualità:

- l'ammontare dei contributi in conto annualità assegnati dalla Provincia a CDTN e il corrispondente valore attuale calcolato con le modalità, applicate dalle strutture provinciali, stabilite nei criteri di applicazione della procedura di finanziamento degli investimenti attraverso CDTN, definiti con deliberazione della Giunta provinciale, al momento dell'assegnazione e, se diverso, al 31.12 (trentuno

dicembre) dell'esercizio di riferimento;-----

- l'ammontare dei finanziamenti erogati da CDTN agli enti e soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 1 (uno), distinguendo tra quelli assegnati e non assegnati a CDTN, con specifica indicazione del corrispondente valore delle annualità calcolate al tasso di concessione e, qualora diverso, al tasso di attualizzazione;-----

- il valore nominale annuo e complessivo delle annualità assegnate dalla Provincia a CDTN, secondo il piano delle erogazioni, nonché il corrispondente valore erogato dalla Provincia, con separata indicazione dei contributi la cui erogazione avviene direttamente nei confronti dei soggetti finanziatori di CDTN.-----

Il prospetto indica anche il totale dei valori sopraindicati relativo agli anni precedenti l'ultimo esercizio chiuso.-----

Detto prospetto si intenderà definitivamente approvato, in assenza di osservazioni o riserve formulate dalla Provincia nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento.

Resta inteso che qualora, entro detto termine, la Provincia formuli osservazioni o riserve, le parti si impegnano ad avviare un confronto sul contenuto del prospetto ed a promuoverne l'approvazione conclusiva entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del primo termine.-----

CDTN trasmette altresì a ciascuna struttura provinciale interessata, entro la medesima data, un prospetto riepilogativo afferente i pagamenti dell'anno precedente riferiti a ciascun capitolo di spesa del bilancio provinciale o strumento di programmazione di rispettiva competenza.-----

CDTN trasmette alla competente struttura del Dipartimento Affari finanziari inoltre, entro il 31.3 (trentuno marzo) di ogni anno, una relazione illustrativa, che evidenzia, in particolare, le scelte effettuate relativamente alla costituzione della provvista finanziaria e alle altre operazioni di finanza straordinaria, in relazione ai limiti impartiti con le direttive della Giunta provinciale di cui all'articolo 15 (quindici).-----

Nell'ambito delle attività previste nel presente articolo 6 (sei), CDTN fornisce infine i dati e le informazione richieste dalla Provincia nel corso dell'esercizio.-----

### CAPO III

#### **Altre attività di CDTN**

##### B – Premessa

La Provincia potrà richiedere a CDTN di svolgere attività aggiuntive rispetto a quelle previste nei precedenti articoli. Tali attività sono descritte nel presente Capo III. La richiesta della Provincia di svolgere tali attività sarà seguita da una determinazione di accettazione e consenso di CDTN per l'esecuzione dell'incarico, che in difetto di specifiche previsioni sarà documentato da scambio di corrispondenza. Gli incarichi accettati saranno eseguiti in conformità alle previsioni degli articoli seguenti e con le modalità ivi previste, restando inteso che la Provincia terrà indenne CDTN dai pregiudizi derivanti dall'eventuale insolvenza di terzi beneficiari quando CDTN abbia operato nel rispetto delle disposizioni e delle direttive impartite dalla Provincia. -----

#### Art. 7

(Gestione del Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani)

La Provincia affida a CDTN, che accetta, la gestione del fondo da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 59 (cinquantanove) della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20, e s.m. ed i. -----

Per la gestione del fondo e per l'effettuazione delle relative erogazioni CDTN si avvale di una banca, o di una associazione temporanea d'impresa costituita da più banche tra loro associate, abilitate alla prestazione di servizi di pagamento attenendosi alle modalità e ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 di data 17 novembre 2006 e con ulteriori provvedimenti attuativi del predetto articolo di legge. -----

Ai fini del coordinamento della gestione del fondo CDTN fa riferimento alle competenti strutture provinciali. -----

#### Art. 8

(Anticipazioni)

CDTN, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 8bis della legge provinciale e dell'articolo 19 della L.P. 2/2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 (uno) della presente Convenzione, può:

- a) anticipare agli enti di cui all'articolo 33 (trentatre) della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con oneri a carico dei soggetti medesimi, le somme relative a interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione Europea e della Regione Trentino Alto Adige; -----
- b) anticipare, per conto della Provincia, spese previste in strumenti di

programmazione, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di autorizzazione della Giunta provinciale.-----

Ai fini dell'esercizio dell'attività di anticipazione la Provincia e CDTN si coordinano periodicamente, attraverso scambio di corrispondenza tra il Direttore Generale di CDTN e il Dirigente della competente struttura del Dipartimento Affari finanziari, per definire un quadro generale in ordine alla tempistica delle erogazioni delle anticipazioni.-----

Le anticipazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono remunerate secondo quanto disposto all'articolo 13 (tredici).-----

#### Art. 9

*(“Supporto alla Provincia per la stabilizzazione dell'indebitamento del sistema pubblico provinciale”)*

*“CDTN supporta la Provincia nell'attività di monitoraggio del livello di indebitamento delle amministrazioni pubbliche provinciali così come previsto dall'articolo 29 bis del regolamento di contabilità provinciale (D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg) che dà attuazione ai commi 11 bis e 11ter dell'articolo 31 della legge provinciale di contabilità (Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).-----*

*Nello specifico CDTN effettua il monitoraggio del livello di indebitamento delle amministrazioni pubbliche provinciali in rapporto al PIL locale, comunicandone gli esiti alla competente struttura provinciale con cadenza semestrale e comunque ogniqualvolta la medesima ne faccia richiesta. Le modalità di raccolta delle informazioni sono definite da CDTN e comunicate agli enti e alle strutture interessate ivi incluso il Servizio Statistica della Provincia per la parte di competenza. Le informazioni relative al comparto Enti Locali sono fornite a Cassa del Trentino dal Servizio competente in materia di Autonomie Locali”.<sup>4</sup>----*

---

<sup>4</sup> Articolo così sostituito dall'art. 5, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: “Art. 9 (Attività in materia di finanza straordinaria): CDTN, ai sensi della lettera d), comma 01, dell'articolo 8-bis della legge provinciale, si impegna a prestare attività di consulenza in materia di finanza straordinaria in favore della Provincia, degli enti e dei soggetti collegati alla finanza provinciale, delle società partecipate dalla Provincia e da questi enti e soggetti, con particolare riferimento alla valutazione di efficacia delle soluzioni finanziarie ed all'individuazione di adeguati modelli di finanziamento degli investimenti. CDTN svolgerà detta attività di consulenza e di analisi preventiva, richiesta dai soggetti di cui al primo comma, tenendo specifico conto delle esigenze del sistema pubblico provinciale. Tale attività potrà svolgersi:  
a) con l'effettuazione, a favore della Provincia o dei soggetti di cui al primo comma che ne

*“Art. 9 bis*

*(Attività di consulenza)*

*CDTN si impegna a prestare attività di consulenza in materia finanziaria in favore della Provincia, delle agenzie e degli enti strumentali di cui agli art. 32 e 33 della LP n. 3/2006 nonché degli altri enti e soggetti collegati alla finanza provinciale qualora d’interesse della Provincia in relazione ai possibili impatti positivi per la finanza provinciale -----*

*La predetta attività potrà svolgersi mediante:*

*a) attività di studio e consulenza in materia finanziaria. Tale attività sarà svolta da CDTN sulla base di una richiesta che, nel caso degli enti e soggetti collegati*

---

facciano richiesta, di un’attività di studio e consulenza in materia di finanza straordinaria, con particolare riferimento alla valutazione delle modalità di reperimento delle risorse e accesso ai mercati finanziari, rispondenti alle esigenze specifiche del richiedente e del sistema pubblico provinciale;

b) con l’espressione, a favore delle società partecipate dalla Provincia che ne facciano richiesta, in attuazione delle direttive al riguardo impartite dalla Provincia, di uno specifico parere consultivo preventivo, sulla struttura delle operazioni di provvista finanziaria proposte dalle stesse.

L’attività sub a) sarà svolta da CDTN, se ed in quanto i soggetti richiedenti le trasmettano, con apposita nota informativa, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la valutazione da parte dei competenti organi decisionali del richiedente, una descrizione dei temi e delle problematiche che formano oggetto dell’attività di studio e consulenza.

L’attività sub b) sarà svolta da CDTN, se ed in quanto le società richiedenti le trasmettano, con apposita nota informativa, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data prevista per l’operazione, una descrizione delle principali caratteristiche dell’operazione e degli obiettivi da conseguire. La singola società richiedente, con la richiesta del parere a CDTN, assumerà l’impegno a fornire qualsiasi ulteriore dato o informazione richiesti, anche in via informale, dalla CDTN per il corretto svolgimento della consulenza.

CDTN svolgerà l’attività richiesta, sulla base di un accordo da concludersi di volta in volta, per scambio di corrispondenza, con il soggetto richiedente. Tale accordo specificherà tassativamente:

- (I) che l’attività di consulenza e le valutazioni preventive sono svolte, nell’interesse esclusivo della richiedente, con l’espressa esclusione dell’assunzione di ogni responsabilità alcuna da parte di CDTN, sotto ogni profilo, rispetto all’esito di ogni operazione compiuta dalla richiedente in conseguenza delle informazioni o valutazioni ricevute;
- (II) che CDTN non svolgerà, nell’ambito dell’attività di consulenza e valutazione preventiva, alcun ruolo per la concreta strutturazione e l’esecuzione delle eventuali operazioni finanziarie deliberate dal soggetto che l’avrà consultata;
- (III) che ogni valutazione, parere comunque espressi ed ogni documento, relazione, comunicazione anche in formato elettronico proveniente da CDTN ed attinente a tale attività sia destinato a restare riservato nei confronti di ogni terza parte, diversa dalla Provincia, e non sia riprodotto o diffuso, neppure per estratto senza il preventivo consenso scritto di CDTN. L’accordo con il soggetto richiedente specificherà anche il corrispettivo che sarà dovuto a CDTN per l’attività richiesta, da determinarsi in conformità con quanto previsto dal successivo art. 12 (dodici).

Ai fini dell’espletamento delle attività di cui al presente articolo CDTN si avvale, ovvero si dota delle necessarie competenze professionali.

Le attività sopra riassunte che CDTN svolgerà direttamente a favore della Provincia saranno compensate secondo le modalità indicate all’articolo 12 (dodici).

*alla finanza provinciale diversi dalle agenzie e dagli enti strumentali di cui agli art. 32 e 33 della LP n. 3/2006, dovrà essere inoltrata dalla Provincia. Le modalità di svolgimento delle attività sono regolate mediante scambio di corrispondenza; -----*

*b) il rilascio, nell'ambito della disciplina attuativa del comma 11 quater dell'articolo 31 della legge di contabilità provinciale, di pareri preventivi relativamente alle operazioni di indebitamento, ai fini dell'autorizzazione delle stesse da parte della Giunta provinciale.-----*

*Con riferimento alle procedure per il rilascio del parere, nonché alle valutazioni poste in essere da CDTN si rinvia a quanto disposto dalla predetta disciplina attuativa del comma 11 quater dell'articolo 31 della L.P. n. 7/1979.-----*

*Ferma restando in capo all'ente/soggetto la responsabilità dell'operazione d'indebitamento, il richiedente, qualora non disponga delle professionalità idonee a strutturare l'operazione, può richiedere, previa regolazione dei rapporti da definirsi secondo quanto indicato all'art. 12, supporto a CDTN. -----*

*Con riferimento all'attività di cui al punto a) e b), resta fermo che:*

- *(I) l'attività di consulenza e le valutazioni preventive di cui al presente articolo sono svolte con l'espressa esclusione dell'assunzione di ogni responsabilità alcuna da parte di CDTN, sotto ogni profilo, rispetto all'esito di ogni operazione compiuta dalla richiedente in conseguenza delle informazioni o valutazioni ricevute; -----*
- *(II) CDTN non svolgerà, nell'ambito dell'attività di consulenza e valutazione preventiva, alcun ruolo per la concreta strutturazione e l'esecuzione delle eventuali operazioni finanziarie deliberate dall'ente/soggetto che l'avrà consultata, ad eccezione di quanto previsto per l'attività di cui alla lettera b) e comunque previa regolazione dei rapporti;-----*
- *(III) gli enti e soggetti richiedenti assumeranno l'impegno a fornire qualsiasi ulteriore dato o informazione richiesti, anche in via informale, dalla CDTN per il corretto svolgimento della consulenza; in tale caso, i termini rimangono sospesi fino alla presentazione della documentazione/informazione richiesta; -----*
- *(IV) CDTN non procederà ad alcuna verifica circa la veridicità dei dati e*



*della documentazione forniti direttamente dall'ente/soggetto che richiede la consulenza a CDTN ovvero da consulenti dello stesso.-----  
Ogni documento, relazione o comunicazione anche in formato elettronico proveniente da CDTN ed attinente alle attività di cui alle lettere a) e b) è destinato a restare riservato nei confronti di ogni terza parte, diversa dalla Provincia, e non può essere riprodotto o diffuso, neppure per estratto senza il preventivo consenso scritto di CDTN. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente articolo CDTN si avvale, ovvero si dota, delle necessarie competenze professionali".<sup>5</sup> -----*

*“Art. 9 ter*

*(Partenariato pubblico privato)*

*CDTN, ai sensi della lettera ebis), comma 01, dell'articolo 8bis della L.P. n. 13/73, promuove iniziative rivolte allo sviluppo del partenariato pubblico privato nell'ambito provinciale, nonché l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture e altre opere con ricorso a capitali privati. A tal fine CDTN presta attività di consulenza ed assistenza in favore della Provincia, delle agenzie e degli enti strumentali di cui agli art. 32 e 33 della LP n. 3/2006, nonché degli altri enti e soggetti collegati alla finanza provinciale qualora d'interesse della Provincia in relazione ai possibili impatti positivi per la finanza provinciale. -----  
Tale attività sarà svolta da CDTN sulla base di una richiesta che, nel caso degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale diversi dalle agenzie e dagli enti strumentali di cui agli art. 32 e 33 della LP n. 3/2006, dovrà essere inoltrata dalla Provincia.-----  
Le modalità di svolgimento delle attività sono regolate mediante scambio di corrispondenza.-----  
Rimane in capo all'ente/soggetto interessato la decisione circa tempi e modalità di attuazione dell'iniziativa / progetto, non costituendo le indicazioni fornite da CDTN un parere vincolante. -----  
Al fine di ottimizzare tempi e modalità di selezione, nonché per favorire economie di scala, CDTN potrà selezionare un Advisor legale che supporti più operazioni; la selezione dell'Advisor legale di cui al presente comma dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia, a seguito di presentazione da parte*

---

<sup>5</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330.

*di CDTN di una relazione esplicativa che evidenzi termini e modalità di attivazione della collaborazione, nonché una breve analisi che evidenzi i vantaggi della stessa. -----*

*Resta fermo che:*

- *(I) CDTN svolgerà l'attività con massima diligenza ed elevata professionalità; l'attività costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato; -----*
- *(II) gli enti e soggetti richiedenti assumeranno l'impegno a fornire qualsiasi ulteriore dato o informazione richiesti, anche in via informale, dalla CDTN per il corretto svolgimento della consulenza;-----*
- *(III) CDTN nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo s'impegna fin d'ora al rispetto degli obblighi di riservatezza della documentazione ed informazione forniti dal richiedente;-----*
- *(IV) CDTN non procederà ad alcuna verifica circa la veridicità dei dati e della documentazione forniti direttamente dall'ente/soggetto che richiede la consulenza a CDTN ovvero da consulenti dello stesso.-----*

*Ogni documento, relazione o comunicazione anche in formato elettronico proveniente da CDTN ed attinente all'attività di cui al presente articolo è destinato a restare riservato nei confronti di ogni terza parte, diversa dall'ente/soggetto richiedente, e non può essere riprodotto o diffuso, neppure per estratto senza il preventivo consenso scritto di CDTN. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente articolo CDTN si avvale, ovvero si dota, delle necessarie competenze professionali.”<sup>6</sup> -----*

#### Art. 10

(Ulteriori attività di CDTN)

Su proposta della Provincia CDTN potrà assumere, previa valutazione e accettazione dell'incarico da esprimere in conformità al proprio sistema organizzativo, la gestione di fondi speciali, l'esecuzione di attività relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie ai sensi del comma 9-bis dell'art. 33 (trentatre) della L.P. n. 3/2006 e svolgere, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 113 (centotredici) del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), ogni ulteriore attività che la Provincia proponga di affidarle ai sensi della lettera f),

---

<sup>6</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330.

comma 1, dell'articolo 8-bis della legge provinciale .-----  
I rapporti fra CDTN e la Provincia in relazione a dette attività saranno disciplinati  
d'intesa fra le parti, per iscritto, anche per scambio di corrispondenza. -----  
La presente Convenzione disciplina inoltre, ai sensi dell'articolo 102 bis 1) della  
L.P. n. 21/92, l'esecuzione da parte di CDTN - su incarico della Provincia - degli  
interventi e delle attività disciplinati da tale disposizione normativa. -----

#### Art. 11

(Assegnazione ed erogazione delle risorse a CDTN)

La Provincia, per le attività di cui al presente capo affidate in gestione a CDTN,  
assegna alla medesima le risorse, nella forma di contributi in annualità, in conto  
capitale nonché di parte corrente, con il provvedimento di individuazione di CDTN  
quale soggetto gestore delle attività o con successivo provvedimento. -----  
I contributi sono erogati dalla Provincia a CDTN secondo le modalità di cui  
all'articolo 4 (quattro), fatta salva diversa disciplina disposta dalla vigente  
normativa o dal provvedimento di assegnazione delle risorse, da concordare tra  
CDTN, la competente struttura del Dipartimento Affari finanziari e la struttura  
provinciale interessata all'erogazione.-----

#### Art. 12

(Definizione del corrispettivo)

*“Per le attività di cui agli articoli 9, 9bis e 9ter, spetta a CDTN un corrispettivo  
annuo che sarà determinato, in conformità ai parametri di cui al presente  
articolo, tenendo conto delle spese assunte ai fini dello svolgimento dell'attività. -  
In sede di prima applicazione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, per le attività di  
cui al primo comma, la Provincia riconoscerà a CDTN un compenso annuo pari  
ad Euro 250.000. Resta comunque ferma la possibilità di ridefinire tale importo,  
attraverso scambio di corrispondenza tra il Presidente della Provincia e il  
Presidente di CDTN, sulla base dell'attività svolta. A tal fine, CDTN dovrà  
trasmettere, entro il mese di giugno e di novembre di ciascun anno, alla  
competente struttura provinciale una relazione dell'attività di consulenza svolta  
nel semestre di riferimento.-----  
Per l'attività di strutturazione di operazioni finanziarie di cui alla lettera b)  
dell'articolo 9 bis, l'ente strumentale richiedente riconoscerà a CDTN un  
corrispettivo, da determinarsi in conformità ai parametri di cui al successivo*

*comma, che sarà comunque concordato tra le parti e riportato nella lettera di incarico. -----*

*Per le attività di cui agli articoli 7 e 10, spetta a CDTN un corrispettivo annuo determinato sulla base dei seguenti parametri:*

- spese dirette aggiuntive rispetto a quelle sostenute dalla Società per l'attività ordinaria non rimborsate ad altro titolo dalla Provincia -----*
- spese generali quantificate in una percentuale delle spese dirette. Per il triennio 2013-2015 la percentuale è fissata in misura pari al 7,5%. Tale percentuale è riconosciuta anche per gli esercizi successivi salvo ridefinizione della stessa sulla base di intesa tra le parti attraverso scambio di corrispondenza tra il Presidente della Provincia e il Presidente di CDTN. -----*

*La Provincia, al fine di affidare a Cassa lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10, richiederà alla stessa un preventivo di spesa in ordine all'attività che intende conferire. -----*

*Per le attività affidate la competente struttura provinciale può richiedere a CDTN aggiornamenti al preventivo di cui al comma precedente, fatto salvo l'obbligo per quest'ultima di comunicare tempestivamente eventuali superi di spesa rispetto all'ultimo preventivo e/o aggiornamento inviato. -----*

*Entro il 30 settembre di ciascun anno, CDTN trasmette comunque alla competente struttura provinciale gli aggiornamenti annuali dei preventivi di spesa, sia con riferimento all'anno in corso, anche ai fini della contabilizzazione dei relativi importi, sia con riferimento agli esercizi successivi. -----*

*L'erogazione dei corrispettivi viene effettuata dalle strutture provinciali competenti e dagli altri enti e soggetti anche in più soluzioni, previa presentazione di idonea documentazione fiscale".<sup>7</sup> -----*

---

<sup>7</sup> Articolo così sostituito dall'art. 7, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: Per ciascuna delle attività di cui agli articoli 7 (sette), 9 (nove) e 10 (dieci) della presente convenzione spetta a CDTN un corrispettivo annuo determinato sulla base dei seguenti parametri:  
- spese dirette sostenute da CDTN e non rimborsate ad altro titolo dalla Provincia per la gestione delle attività;  
- spese generali, quantificate in una percentuale delle spese dirette. Per il triennio 2010-2012 (duemiladieci-duemiladodici) la percentuale è fissata in misura pari al 10% (dieci per cento). Tale percentuale è riconosciuta anche per gli esercizi successivi salvo ridefinizione della stessa sulla base di intesa tra le parti.  
*"Al fine della determinazione del corrispettivo CDTN dovrà trasmettere alla struttura provinciale competente in ordine a ciascuna attività o ad altro ente o soggetto interessato*

## CAPO IV

### Altre disposizioni

#### Art. 13

##### (Programmazione delle erogazioni)

La liquidità derivante dall'assegnazione dei contributi in annualità e dall'erogazione dei contributi in conto capitale, nonchè di parte corrente ai sensi degli articoli 4 (quattro) e 11 (undici) è utilizzata da CDTN in maniera indistinta per l'adempimento delle attività e delle funzioni svolte per conto della Provincia.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Provincia e CDTN, attraverso scambio di corrispondenza tra il Direttore Generale di CDTN e il Dirigente della competente struttura del Dipartimento Affari finanziari, concordano un quadro generale in ordine alla tempistica delle erogazioni dei contributi in conto capitale e di quelli di parte corrente, tenuto conto dei prevedibili fabbisogni di liquidità di CDTN nonchè dei vincoli di cassa della Provincia derivanti dal Patto di Stabilità.

Qualora i fabbisogni di liquidità di CDTN e le esigenze della Provincia non possano armonizzarsi in relazione alle limitate disponibilità di cassa della Provincia stessa, l'intesa individua le risorse che CDTN acquisisce sul mercato con oneri a carico della Provincia. -----

In presenza di particolari esigenze la programmazione della tempistica delle erogazioni può essere ridefinita in corso d'anno con le modalità di cui al secondo

---

*un preventivo di spesa riferito all'anno di avvio dell'attività e al biennio successivo, con l'indicazione dell'onere a regime, redatto sulla base dei parametri di cui al comma precedente. Entro il 30.9 (trenta settembre) di ciascun anno, CDTN trasmette alla competente struttura provinciale gli aggiornamenti annuali dei preventivi di spesa, sia con riferimento all'anno in corso, anche ai fini della contabilizzazione dei relativi importi, sia con riferimento agli esercizi successivi". (Comma così sostituito dall'art. 2, Atto Aggiuntivo dd 28.05.2012, raccolta n. 41658. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: "Al fine della determinazione del corrispettivo CDTN dovrà trasmettere alla struttura provinciale competente in ordine a ciascuna attività o ad altro ente o soggetto interessato un preventivo di spesa riferito all'anno di avvio dell'attività e al biennio successivo, con l'indicazione dell'onere a regime, redatto sulla base dei parametri di cui al comma precedente. Gli eventuali aggiornamenti annuali dei preventivi di spesa, debitamente motivati, devono essere trasmessi alla competente struttura provinciale entro il 30.9 (trenta settembre) dell'anno precedente a quello cui si riferiscono".)*

La Giunta individua i casi e le tipologie di attività svolte da CDTN ai sensi dell'articolo 9 (nove) nei confronti di enti e soggetti diversi dalla Provincia, i cui oneri sono a carico della Provincia stessa.

L'erogazione dei corrispettivi viene effettuata dalle strutture provinciali competenti e dagli altri enti e soggetti anche in più soluzioni, previa presentazione di idonea documentazione fiscale.

La presente disciplina si applica anche ai corrispettivi per la gestione dell'intervento di cui all'art. 102 bis della L.P. n. 21/1992 relativamente all'esercizio 2009 (duemilanove).

comma.-----  
*Al fine di ottimizzare la gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico provinciale, in attesa della definizione della programmazione della tempistica delle erogazioni, nonché nei casi di particolari disponibilità di cassa da parte della Provincia, le erogazioni dei contributi in conto capitale e di parte corrente sono effettuate anche previ accordi informali tra la Provincia e CDTN.»-----<sup>8</sup>*

Le erogazioni dei contributi in conto capitale e di parte corrente sono effettuate dalla Provincia sulla base di richieste presentate da CDTN nel corso dell'esercizio, in coerenza con la tempistica definita ai sensi dei commi precedenti. -----

Le eventuali anticipazioni richieste dalla Provincia a CDTN, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 8 (otto), sono remunerate, qualora la Provincia non abbia messo a disposizione di CDTN liquidità ad altro titolo. A tal fine, a seguito della richiesta di pagamento anticipata da parte della Provincia, CDTN trasmette alla competente struttura del Dipartimento Affari finanziari una stima degli oneri per la costituzione della necessaria provvista finanziaria, calcolati tenendo conto del livello dei tassi di mercato. Il riconoscimento degli oneri avverrà a consuntivo, sulla base di apposita rendicontazione afferente gli oneri effettivamente sostenuti da CDTN.-----

#### Art. 14

(Tassi di attualizzazione )

Ai fini dell'impostazione del bilancio di previsione della Provincia, entro il 30.9 (trenta settembre) dell'anno precedente quello a cui si riferisce il bilancio, CDTN trasmette alla competente struttura del Dipartimento affari finanziari, una relazione che analizza la situazione dei mercati finanziari e d'intesa con la Provincia definisce i tassi di interesse da utilizzare per l'attualizzazione dei contributi in annualità per il tramite di CDTN. Procedura analoga viene adottata in corso d'anno in presenza di cambiamenti rilevanti dello scenario dei mercati finanziari, che possano comportare uno squilibrio in termini di costo della provvista.-----

#### Art. 15

(Clausola di salvaguardia)

Il ricorso a operazioni di costituzione di provvista finanziaria a breve termine e/o a tasso variabile, o comunque di durata diversa rispetto a quella dei limiti d'impegno

---

<sup>8</sup> Comma aggiunto dall'art. 3, Atto Aggiuntivo dd 28.05.2012, raccolta n. 41658.

autorizzati sul bilancio provinciale, relativamente ai quali è prevista l'attualizzazione tramite CDTN, ferma restando la disciplina in vigore, è consentito nei limiti delle direttive sui rischi finanziari impartite dalla Provincia. Tali direttive individuano i criteri, le modalità e gli strumenti finanziari idonei a garantire adeguati standard di efficienza in termini di rapporto costo/rischio nelle operazioni effettuate da CDTN sui mercati finanziari, al fine di garantire la migliore combinazione in termini di massimizzazione dei ritorni fiscali per la Provincia e di minimizzazione degli oneri di provvista finanziaria per CDTN. -----

Qualora a seguito delle mutate condizioni di mercato, il rimborso delle passività assunte ai sensi del primo comma comporti uno squilibrio in termini di tassi di interesse per CDTN, la Provincia si impegna, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ad integrare le assegnazioni di risorse a CDTN, purchè questa abbia operato in conformità alla direttive impartite dalla Provincia. -----

A tal fine CDTN informa in via anticipata la Provincia delle operazioni di provvista finanziaria che intende effettuare sui mercati finanziari ai sensi dei precedenti commi e vi può dar corso nel caso in cui la Provincia non comunichi osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'informativa. -----

CDTN annualmente, entro il 30.6 (trenta giugno), trasmette alla Provincia una specifica relazione in ordine all'evoluzione delle operazioni di cui al presente articolo effettuate negli esercizi precedenti. -----

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle more dell'adozione, da parte della Provincia, delle direttive sui rischi finanziari. -----

#### Art. 16

(Regolazione dei rapporti finanziari tra CDTN e Provincia)

I rapporti finanziari tra la Provincia e CDTN sono curati dalla competente struttura del Dipartimento Affari finanziari. -----

A tale Struttura spetta anche l'attivazione della procedura per il recupero delle somme assegnate in eccesso a CDTN previste a carico di nuove assegnazioni disposte in favore del medesimo soggetto. Con provvedimento della Giunta provinciale verranno definite le modalità tecniche per l'effettuazione dei recuperi.

Alla medesima struttura compete altresì la verifica del prospetto riassuntivo trasmesso da CDTN ai sensi dell'art. 6 (sei). -----

#### Art. 17

(Costituzione della provvista finanziaria di CDTN)

*Al fine di costituire la necessaria provvista finanziaria per le attività di cui alla presente convenzione, CDTN è autorizzata a ricorrere alle operazioni di indebitamento secondo le modalità di cui all'art. 31 della L.P. n. 7 del 14 settembre 1979, nonché ad operazioni di finanza straordinaria, anche di durata inferiore ai 18 (diciotto) mesi, finalizzate alla copertura di temporanei fabbisogni di liquidità. “Nel caso di operazioni di indebitamento con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza, CDTN è tenuta ad accantonare, anno per anno, le risorse necessarie al pagamento dei diritti spettanti ai soggetti finanziatori, anche attraverso la costituzione di appositi depositi o conti correnti vincolati/dedicati. Le somme accantonate possono essere investite anche in titoli obbligazionari di emittenti collegati al territorio o alla finanza provinciale nel rispetto della disciplina per il ricorso ad operazioni di indebitamento impartita dalla Provincia.”<sup>9</sup> I prestiti obbligazionari emessi da CDTN in forma bullet con scadenza nel 2016 (duemilasedici) e 2017 (duemiladiciassette) possono non essere assistiti, temporaneamente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale su proposta di CDTN, e comunque per un periodo non superiore ai tre anni, da piani di ammortamento, in relazione ad operazioni finanziarie preventivamente condivise con la Provincia che evidenzino la convenienza finanziaria. Le predette operazioni dovranno essere finalizzate al sostegno degli investimenti e dell'economia locale, e dovranno comunque rispettare gli equilibri economici e finanziari di CDTN.»<sup>10</sup> -----*

CDTN è altresì autorizzata ad aggiornare i contributi annui iscritti sul bilancio pluriennale della Provincia. -----

CDTN può altresì concludere, nei limiti delle direttive impartite dalla Provincia ai sensi dell'art. 15 (quindici), operazioni per la copertura del rischio di tasso ovvero operazioni di deposito e/o di swap che consentano di adeguare l'afflusso delle risorse all'effettivo impiego delle stesse, ottimizzando la gestione delle

---

<sup>9</sup> Periodo aggiunto dall'art. 8, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330.

<sup>10</sup> Comma così sostituito dall'art. 4, Atto Aggiuntivo dd 28.05.2012, raccolta n. 41658.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: “Al fine di costituire la necessaria provvista finanziaria per le attività di cui alla presente Convenzione, CDTN è autorizzata a ricorrere alle operazioni di indebitamento secondo le modalità di cui all'art. 31 della L.P. n. 7 del 14 settembre 1979, nonché ad operazioni di finanza straordinaria, anche di durata inferiore ai 18 (diciotto) mesi, finalizzate alla copertura di temporanei fabbisogni di liquidità”.



disponibilità liquide.-----  
*“Le giacenze di liquidità temporaneamente inutilizzate sono gestite da CDTN secondo criteri di sana e prudente gestione avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti, efficiente gestione del portafoglio, diversificazione dei rischi anche di controparte, massimizzazione dei rendimenti netti ed ottimizzazione delle risorse disponibili all’interno del sistema pubblico provinciale”.*<sup>11</sup>-----

#### Art. 18

(Pretese di terzi e gestione del contenzioso)

CDTN si impegna ad informare prontamente la Provincia delle richieste e delle azioni risarcitorie rivolte nei propri confronti da soggetti terzi.-----

Compatibilmente con le condizioni d’assicurazione sottoscritte da CDTN, la Provincia si impegna a valutare con CDTN le strategie di difesa e le modalità di gestione di tali posizioni contenziose. Su richiesta di CDTN la Provincia fornirà il supporto tecnico utile per una corretta amministrazione delle pretese formulate da terzi.-----

#### Art. 19

(Messa a disposizione di personale)

Ai sensi e con le modalità previste ai commi 1 bis e 1 ter dell’art. 53 (cinquantatre) della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997, la Provincia può mettere a disposizione di CDTN proprio personale.-----

La messa a disposizione del personale verrà disposta con appositi provvedimenti della Provincia, sulla base di “protocolli d’intesa di messa a disposizione” stipulati tra la Provincia e CDTN ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 53 (cinquantatre) della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997; il protocollo è sottoscritto per accettazione dal dipendente interessato.-----

La spesa per il predetto personale sarà rimborsata da CDTN secondo modalità definite con la Provincia.-----

CDTN può prevedere, in relazione alla funzione ricoperta e/o al raggiungimento di determinati obiettivi, il riconoscimento a proprio carico di compensi aggiuntivi per il personale messo a disposizione, ivi incluso il personale con qualifica di dirigente o di direttore. I suddetti compensi che, per il personale non appartenente all’area

---

<sup>11</sup> Comma aggiunto dall’art. 9, II Atto Aggiuntivo dd 23.04.2013, raccolta n. 42330.

dirigenziale prendono a riferimento quelli previsti dalla contrattazione collettiva relativamente alla retribuzione accessoria, verranno anticipati dalla Provincia o da altro ente di provenienza del dipendente sulla base di quanto comunicato da CDTN. -----

Al personale con qualifica di dirigente o di direttore continua comunque ad essere erogata la retribuzione di base e di posizione corrispondente alla fascia di appartenenza al momento della messa a disposizione. -----

Al fine di permettere l'erogazione dei compensi aggiuntivi CDTN costituisce un apposito fondo incentivante. -----

A tutto il personale messo a disposizione continua ad essere applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro degli enti di provenienza, ivi compresi tutti gli istituti giuridici, gli elementi accessori alla retribuzione e l'eventuale copertura assicurativa, fatte salve le diverse disposizioni più favorevoli previste da questo articolo. -----

Il personale messo a disposizione di CDTN è considerato a tutti gli effetti come appartenente ad una struttura organizzativa provinciale. In particolare, in caso di richiesta da parte del personale o di CDTN di cessazione della messa a disposizione e di conseguente trasferimento ad una struttura della Provincia o ad altro ente di provenienza, le parti si impegnano a consentire il trasferimento secondo le procedure adottate dalla Provincia e dagli altri enti di provenienza compatibilmente con le esigenze organizzative degli enti e della società. -----

#### Art. 20

(Durata)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia e CDTN a decorrere dal 1.1.2010 (uno gennaio duemiladieci) e avrà durata fino al 2050 (duemila-cinquanta).-----

#### Art. 21

(Imposta di bollo)

L'imposta di bollo relativa al presente atto è a carico della Società, mentre l'I.V.A. sul compenso grava sulla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Redatto in un unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto. -----

Trento,